



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 60 Del 21-06-2021

Oggetto: DELEGA DI FUNZIONI DAL COMUNE DI VALLO DI NERA ALL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI DI CUI AL COMMA 2 ART. 19 DELLA L.R. 18/2011 E SS.MM.II. - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Benedetti Agnese	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	A
STELLA TERESA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza Benedetti Agnese in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che la Regione Umbria, con L.R. n. 18/2011, ha istituito l'Agenzia Forestale Regionale, Ente pubblico non economico con connotazione tecnico-operativa finalizzato alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale ed alla valorizzazione dell'ambiente;

- che l'Agenzia Forestale Regionale, ai sensi dell'Art. 20 della citata L.R. n. 18/2011 è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica;

-che l'Agenzia Forestale Regionale svolge i compiti e le funzioni di cui all'art. 19 della legge istitutiva come integrato e modificato dalla L.R. n. 18/2016;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1042 del 03.09.2012 sono stati approvati gli atti per la costituzione dell'Agenzia Forestale Regionale, in particolare il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della stessa;

- che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;*

- che il Titolo II del Codice della Strada e, in particolare l'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, come segue: *"Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;

c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:

a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;

b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.

2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della

sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.

- che il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter, così recita: *"Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";*

- che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale laddove vi siano situazioni di pericolo o insidie che possano compromettere la regolare circolazione dei mezzi;

- che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Codice della Strada *"L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:*

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;*
- b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;*
- c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;*
- d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;*
- e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;*
- f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;*

CONSIDERATO

- che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace in quanto privo di personale ed attrezzature idonee;
- che, soprattutto nei mesi estivi, essendo il Comune di Vallo di Nera ricompreso in un territorio montano, vi è la necessità di assicurare la visibilità delle strade comunali attraverso adeguati e tempestivi servizi di manutenzione e taglio del verde lungo le carreggiate;
- che il comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 18/2011 e ss.mm.ii., prevede che all'Agenzia Forestale Regionale, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'Ente o soggetto interessato, possono essere affidati compiti operativi previsti nello stesso articolo;

DATO ATTO:

- che negli ultimi dieci anni il comune di Vallo di Nera ha registrato una notevole diminuzione del numero dei dipendenti assunto a tempo indeterminato, dato che vi è stata una sola assunzione, a fronte di quattro cessazioni;
- che, in particolare, tre delle cessazioni avvenute sono relative ad unità del personale operaio di categoria B;
- che alla data odierna l'unico operaio (cat. B) rimasto ha inoltrato formale richiesta per la collocazione in pensionamento, con decorrenza dal mese di novembre, ed inoltre il suddetto operaio deve ancora fruire delle giornate di ferie maturate e non godute;
- che, sentita l'Amministrazione comunale e vista la carenza di personale da destinare allo svolgimento di servizi essenziali, vi è una oggettiva necessità ed urgenza da parte dell'Ente di delegare all'Agenzia Forestale Regionale lo svolgimento di alcune attività previste dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18/2011, per un periodo di mesi quattro, e più in dettaglio delle seguenti attività:
 - Gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici, con particolare riferimento alla ordinaria manutenzione delle infrastrutture stradali sia interne che esterne ai centri abitati, al fine di renderle transitabili in situazioni di sicurezza e decoro (es. pulizia cunette e scarpate, ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche mediante disostruzione delle canalette di raccoglimento, piccole opere di riparazione, sistemazione e miglioramento delle aree verdi adiacenti le strade comunali pubbliche);

DATO ATTO l'Agenzia Forestale Regionale, in data 16/12/2020 prot. n. 7368, inoltrava nota nella quale si richiedeva di comunicare la volontà di procedere al rinnovo per la delega dei servizi di cui al comma 2 art. 19 della l. r. 18/2011 e ss.mm.ii. dell'anno 2020.

VISTO che, con nota PEC prot. 3012 del 14.05.2021, è stata comunicata all'Agenzia Forestale Regionale la volontà di procedere alla stipula di una nuova convenzione;

RITENUTO che la suddetta opportunità consentirebbe all'Ente di soddisfare le proprie esigenze organizzative e funzionali;

DATO ATTO che la spesa è finanziabile con fondi di bilancio derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter;

DATO ATTO:

- che la instauranda collaborazione tra gli Enti deve essere definita mediante delega di funzioni, dove vengono definiti i rapporti tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto svolgimento dei servizi, il cui schema si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente deliberato.
2. Di avviare la procedura per la delega all'Agenzia Forestale Regionale lo svolgimento di alcune attività previste dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 18/2011, per un periodo di mesi quattro, e più in dettaglio delle seguenti attività:
 - o Gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici, con particolare riferimento alla ordinaria manutenzione delle infrastrutture stradali sia interne che esterne ai centri abitati, al fine di renderle transitabili in situazioni di sicurezza e decoro (es. pulizia cunette e scarpate, ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche mediante disostruzione delle canalette di raccoglimento, piccole opere di riparazione, sistemazione e miglioramento delle aree verdi adiacenti le strade comunali pubbliche), che saranno svolte dal personale dell'Agenzia Forestale Regionale previsto dalla convenzione di cui al comma 2 art. 19 della l. r. 18/2011 e ss.mm.ii. allegata al presente atto;

3. Di approvare lo schema di delega allegato al presente atto, dove vengono definiti i rapporti tra i due Enti e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto svolgimento dei servizi, il cui schema si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. Di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della delega di funzioni.
5. Di dare atto che la spesa è finanziabile con fondi di bilancio derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter;
6. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di compiere gli atti conseguenti;
7. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, IV comma, D Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Gentili Giorgio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to Aielli Marika

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to Benedetti Agnese

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 10-09-21 al 25-09-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

- ☐ Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.
☒ Viene comunicata, con lettera n. 4705 in data 10-09-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.
☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.
☒ Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, li 10-09-21

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

Vallo di Nera, li 10-09-21

QUARANTINI GIAMPIERO

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 10-09-21 al 25-09-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 21-06-21:

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSPONSABILE

Vallo di Nera, li

QUARANTINI GIAMPIERO